



Legge sulle epizootie (LFE)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

I

La legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie è modificata come segue:

Art. 7a Identitas AG

¹ Al fine di garantire la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali, la Confederazione partecipa a Identitas AG.

² Essa detiene la maggioranza del capitale di Identitas AG. È rappresentata in seno al consiglio d'amministrazione dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

³ Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici di Identitas AG.

⁴ Il consiglio d'amministrazione di Identitas AG provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Ogni anno esso presenta al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e mette a disposizione le necessarie informazioni per la verifica del raggiungimento degli stessi.

⁵ Identitas AG gestisce un sistema d'informazione concernente i dati sugli animali (banca dati sul traffico di animali) ai fini della sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali.

⁶ Il Consiglio federale può delegare a Identitas AG ulteriori compiti necessari per l'attuazione di misure nei settori salute degli animali, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici che sono strettamente connessi con la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali. Esso disciplina l'assunzione dei costi.

⁷ Identitas AG può fornire prestazioni commerciali a terzi, a condizione che queste non compromettano l'adempimento dei compiti federali. Deve fissare prezzi con-

RS

¹ RS **916.40**

formi a quelli di mercato per le sue attività commerciali e organizzare la contabilità aziendale in modo che i costi e i proventi delle singole attività possano essere comprovati. Non è ammessa una sovvenzione trasversale di prestazioni commerciali.

Art. 15a Registrazione del traffico di animali

¹ Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve essere registrato nella banca dati sul traffico di animali.

² I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

Art. 15b Costi della caratterizzazione e della registrazione

I costi della caratterizzazione e della registrazione degli animali sono a carico dei rispettivi detentori.

Art. 24 cpv. 2 e 3 lett. a

² Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'USAV.

³ Allo scopo di evitare la propagazione di un'epizootia, l'USAV può:

- a. limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici; può rinviare a decisioni di esecuzione dell'UE anche se i territori e le zone soggetti a particolari disposizioni sono descritti soltanto nella lingua nazionale dello Stato interessato;

Titolo dopo l'art. 45a

Vb. Sistemi d'informazione

Art. 45b Banca dati sul traffico di animali

¹ La banca dati sul traffico di animali contiene i dati sul traffico di animali secondo gli articoli 15a e 16.

² La gestione della banca dati sul traffico di animali viene finanziata tramite gli emolumenti versati dai detentori di animali e da altri utenti paganti. L'importo è stabilito dal Consiglio federale.

³ Gli emolumenti sono fatturati e riscossi da Identitas AG. In caso di controversie sulle fatture, l'UFAG emana una decisione.

Art. 45c Altri sistemi d'informazione: gestione e finanziamento

¹ L'USAV gestisce altri sistemi d'informazione per sostenere l'esecuzione della legislazione nei settori salute degli animali, protezione degli animali e igiene delle

derrate alimentari nonché per valutare i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione, in particolare:

- a. il sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione;
- b. i sistemi d'informazione per il trattamento dei dati relativi all'importazione di animali e prodotti animali.

² I sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sono parte del sistema d'informazione centrale lungo la filiera alimentare comune all'UFAG e all'USAV, inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile.

³ I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema d'informazione di cui al capoverso 1 lettera a per i propri compiti d'esecuzione nei settori epizootie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari. Possono concedere gli accessi online in un atto legislativo formale.

⁴ I costi di gestione del sistema d'informazione di cui al capoverso 1 lettera a sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di licenze che consentono l'accesso al sistema d'informazione. Il Consiglio federale disciplina l'assunzione dei costi per gli altri sistemi d'informazione.

Art. 45d Altri sistemi d'informazione: trattamento dei dati

¹ I sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b contengono dati personali, compresi i dati sulle misure amministrative e sulle sanzioni penali.

² Nell'ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e altri soggetti autorizzati possono trattare online i dati nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b:

- a. l'USAV e l'UFAG: per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
- b. l'Amministrazione federale doganale: per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile in relazione al trasporto di merci nel o dal territorio doganale;
- c. le autorità cantonali d'esecuzione e i terzi incaricati di compiti di esecuzione: per adempiere ai loro compiti nel rispettivo ambito di competenza.

³ Il Consiglio federale può prevedere che altri Uffici federali, nell'ambito dei loro compiti legali, possano richiamare online i dati nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b.

⁴ Ogni persona può consultare i dati di controllo della sua azienda e dei suoi animali. Può autorizzare l'USAV a trasmettere questi dati a terzi.

Art. 45e Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina per la banca dati sul traffico di animali e i sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b:

- a. le strutture e i cataloghi dei dati;
- b. le responsabilità in materia di trattamento dei dati;
- c. i diritti di accesso, in particolare la portata degli accessi online;
- d. il collegamento dei sistemi d'informazione tra di loro e con altri sistemi di informazione gestiti sulla base del diritto pubblico;
- e. le misure organizzative e tecniche necessarie ad assicurare la protezione e la sicurezza dei dati;
- f. la collaborazione con i Cantoni, in particolare i dettagli del finanziamento dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettera a;
- g. l'obbligo di conservazione e di distruzione;
- h. l'archiviazione.

Art. 47 Contravvenzioni e delitti

¹ A condizione che non sussista un'infrazione punibile più grave secondo il Codice penale², è punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente viola le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 20, 24, 25 e 27.

² Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

³ Se l'autore agisce per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.

Art. 48 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa, per quanto non sia applicabile l'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30.

² È punito con una multa chiunque, intenzionalmente, contravviene a una prescrizione d'esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.

³ Se l'autore agisce per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.

Art. 48a Violazione di una decisione

Chiunque viola una decisione pronunciata nei suoi confronti sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con una multa.

Art. 48b *Infrazioni commesse nelle aziende*

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974³ sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

Art. 50

Abrogato

Art. 51

Abrogato

Art. 54a

Abrogato

Art. 56a cpv. 3

³ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per il programma di sorveglianza di cui all'articolo 57 capoverso 3 lettera c.

Art. 57 cpv. 3 lett. b e c nonché cpv. 4

³ L'USAV:

- b. conduce, per rafforzare la prevenzione delle epizoozie, in particolare progetti e altre attività per il riconoscimento precoce e la sorveglianza delle epizoozie;
- c. stabilisce, unitamente ai Cantoni, un programma nazionale di sorveglianza ai fini della sorveglianza dell'effettivo di animali svizzero; d'intesa con essi designa le aziende che devono essere controllate dai Cantoni stessi e le epizoozie che devono essere esaminate, fissa i criteri dei controlli e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.

⁴ *Abrogato*

Art. 57a *Indennità per il programma nazionale di sorveglianza*

¹ Le prestazioni dei Cantoni di cui all'articolo 57 capoverso 3 lettera c sono indennizzate mediante un importo forfettario per la parziale copertura dei costi dei programmi di sorveglianza. L'importo dell'indennità si basa sull'entità del ricavato della tassa di macellazione di cui all'articolo 56a.

² Le indennità sono concesse nell'ambito dei crediti approvati. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui le indennità sono ripartite tra i singoli Cantoni e determina la procedura per il versamento.

³ RS 313.0

II

La legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 165g^{bis} Sistema d'informazione concernente i dati sugli animali

¹ I dati della banca dati sul traffico di animali di cui all'articolo 45*b* della legge del 1° luglio 1966⁵ sulle epizootie (LFE) possono essere trattati ai fini dell'esecuzione di misure di politica agraria.

² Il Consiglio federale può trasmettere a Identitas AG (art. 7*a* LFE) compiti riguardanti l'esecuzione di misure di politica agraria.

³ Esso disciplina il trasferimento di compiti e il trattamento dei dati.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 910.1
⁵ RS 916.40